

Messaggio

numero	data	Dipartimento
4740 Concerne	8 aprile 1998	ISTITUZIONI / TERRITORIO

Rapporto del Consiglio di Stato in merito all'iniziativa parlamentare 12 maggio 1997 presentata nella forma elaborata dall'on. Elio Genazzi per la modifica dell'art. 8 della Legge sui consorzi del 21 luglio 1913

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

avvalendoci della facoltà concessaci dall'art. 50 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984, prendiamo posizione sul testo dell'iniziativa elaborata 12 maggio 1997 presentata dall'on. Elio Genazzi postulante la modifica dell'art. 8 della legge sui consorzi del 21 luglio 1913.

Il vigente art. 8 della legge sui consorzi testualmente recita:

cpv. 1

Approvati gli atti, il Consiglio di Stato dichiara la pubblica utilità delle opere o ordina il deposito degli atti stessi, durante il termine di un mese, presso le cancellerie dei comuni interessati dalle opere e presso il Dipartimento competente affinché gli interessati possano prenderne conoscenza.

cpv. 2

Il decreto è pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone, con l'elenco degli interessati, a ciascun dei quali dovrà essere comunicato per posta un esemplare della pubblicazione.

Le modifiche apportate al testo vigente dall'on. Genazzi per il tramite dell'iniziativa parlamentare già citata coinvolgono il cpv. 1 e inseriscono un nuovo cpv. 3 del seguente tenore:

cpv. 1

Approvati gli atti, il Consiglio di Stato dichiara la pubblica utilità delle opere e ordina il deposito degli atti stessi, durante il termine di un mese, presso le preture dei distretti interessati e presso il Dipartimento competente affinché gli interessati possano prenderne conoscenza.

cpv. 2 - immutato

cpv. 3 - nuovo

Nel caso di consorzi per opere d'interesse generale secondo l'art. 4 cpv. 1, agli interessati sarà pure trasmesso un rapporto di sintesi relativo al contenuto dei documenti di cui alle lettere b) e d) dell'art. 6.

Il Consiglio di Stato condivide appieno le motivazioni che hanno indotto l'on. Genazzi a presentare il suo atto parlamentare siccome la modifica postulata permetterà un risparmio finanziario all'ente pubblico interessato diminuendo il numero di incarti da allestire, incarti che, dopo la pubblicazione nei comuni, non hanno più un utilizzo pratico.

Inoltre, nell'attuale realtà territoriale dei 245 comuni, si migliorerà notevolmente il servizio alla cittadinanza essendo, le cancellerie degli uffici statali, regolarmente aperte durante gli orari d'ufficio, ciò che concretamente non è il caso nei piccoli comuni.

Per contro, lo scrivente Consiglio, dopo aver attentamente esaminato la situazione delle preture (logistica, carico di lavoro specie in quelle dei centri), opta per l'alternativa contenuta nel testo stesso dell'iniziativa nel senso di designare gli uffici dei registri quale luogo di deposito dei piani, anche se tecnicamente tale attività esula da quella normale di quelle unità amministrative. E' comunque pacifico che ai funzionari dello Stato non incomberà alcuna competenza né obbligo di fornire informazioni circa i documenti che saranno depositati negli orari di cancelleria e che, alla scadenza del termine, dovranno essere ritirati dal depositante.

Per le considerazioni che precedono, invitiamo il Parlamento cantonale ad approvare la modifica dell'art. 8 della Legge sui consorzi come da proposta dell'on. Genazzi, ma con l'emendamento da noi postulato (cfr. allegato).

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente e onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sui consorzi del 21 luglio 1913; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 8 aprile 1998 no. 4740 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sui consorzi del 21 luglio 1913 è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1 e 3 (nuovo)

¹Approvati gli atti, il Consiglio di Stato dichiara la pubblica utilità delle opere e ordina il deposito degli atti stessi, durante il termine di un mese, presso gli uffici dei registri dei distretti interessati e presso il Dipartimento competente, affinché gli interessati possano prenderne conoscenza.

²Invariato.

³Nel caso di consorzi per opere di interesse generale secondo l'art. 4 cpv. 1, agli interessati sarà pure trasmesso un rapporto di sintesi relativo al contenuto dei documenti di cui alle lettere b) e d) dell'art. 6.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entrata immediatamente in vigore.

